

TOP NEWS FINANZA LOCALE

TOP NEWS FINANZA LOCALE

| | |
|---|----|
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 4 |
| Scommessa sulla Pec per tutti | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 6 |
| L'ufficio legale non è sempre una struttura di vertice | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 8 |
| Controlli preventivi anche sugli incarichi affidati dai comuni | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 9 |
| Sanatoria contabile alla Consulta | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 11 |
| I professionisti contestano la «pagella verde» lombarda | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 12 |
| Confini incerti per la nullità | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 13 |
| Se la pratica è in sospeso serve l'ok in via tacita | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 14 |
| Pochi limiti locali sull'abuso condonato | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 16 |
| L'illecito si sconta dall'agevolazione | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 17 |
| Calendario lungo per le gestioni | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 19 |
| Ipotesi credito d'imposta per azzerare l'Iva sulla Tia | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 21 |
| Nel «filtro» dell'Antitrust entra il silenzio-assenso | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 22 |
| Patto e conflitti d'interesse per completare la riforma | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 23 |
| Nel servizio idrico reti e «standard» restano agli enti | |

| | |
|---|----|
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 24 |
| Troppo peso ai consigli nella riforma Brunetta | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 25 |
| LE MASSIME | |
| 23/11/2009 Il Sole 24 Ore | 27 |
| L'Emilia-Romagna sfiora Lisbona 2010 | |
| 23/11/2009 La Repubblica - Nazionale | 29 |
| Cibo e vestiti, l'Italia del riciclo | |

TOP NEWS FINANZA LOCALE

18 articoli

Innovazione / 1 CITTADINI E PA

Scommessa sulla Pec per tutti

Lo stato pagherà per quattro anni la posta elettronica «doc» a chi ne farà richiesta RITARDI Poche amministrazioni hanno rispettato l'obbligo di indicare su internet il proprio indirizzo «certificato» RISCHIO INGORGIO Anche i comuni e le regioni si potranno attivare per assegnare caselle mail finalizzate a facilitare i contatti con i residenti

PAGINA A CURA DI

Antonello Cherchi

La prossima puntata riguarderà i cittadini e la pubblica amministrazione. Dal 2010, infatti, saranno disponibili le caselle di posta elettronica certificata per comunicare con gli uffici pubblici. Si tratta dell'operazione Cec-Pac, che altro non è se non una Pec dedicata, operazione già partita in via sperimentale e che al momento ha messo in circolo alcune decine di migliaia di mail sicure.

Una volta scelto il gestore che dovrà fornire le caselle di posta, l'iniziativa potrà andare a regime. Al ministero della Pubblica amministrazione confidano di partire nei primi mesi del 2010 (si veda l'intervista a fianco). L'obiettivo è quello di diffondere al massimo il nuovo strumento, che assicura la spedizione di messaggi verso gli uffici pubblici con lo stesso valore della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il ricorso alle nuove tecnologie - tra l'altro, a costo zero per i cittadini, perché la Cec-Pac e i servizi connessi verranno forniti gratis dalla pubblica amministrazione - è di dare un'ulteriore spallata alla carta, riducendone il consumo.

Non si è mossi, tuttavia, solo da intenti ecologisti. La Pec potrà anche garantire rapporti più veloci e trasparenti tra cittadini e uffici pubblici, con un notevole risparmio di tempo per gli uni e per gli altri: i primi non dovranno muoversi da casa, la pubblica amministrazione farà a meno di impiegare ore di lavoro dei propri dipendenti per digitalizzare documenti che arrivano su carta.

Senza contare che potranno prodursi anche risparmi postali, perché il ricorso alla mail sicura eviterà le raccomandate con ricevuta di ritorno. La posta elettronica certificata ha infatti lo stesso valore, perché garantisce l'invio del messaggio e l'arrivo a destinazione. E il mittente ne viene subito informato, perché il gestore di Pec del destinatario si preoccupa di inviargli una comunicazione di avvenuta consegna.

Ci si deve, però, interrogare sul reale utilizzo che della Cec-Pac si potrà fare. Al momento è piuttosto generico. Stesso discorso si può fare per la Pec dei professionisti, incalzati dalla scadenza del 29 novembre (si veda la pagina a fianco). Anche in quel caso non si ha un'idea precisa di quali comunicazioni potranno essere effettuate con la mail sicura.

A prescindere da questo problema, che probabilmente l'uso effettivo della posta garantita contribuirà a risolvere, c'è da interrogarsi sulla reale volontà delle pubbliche amministrazioni di dialogare con i cittadini per via telematica.

Basta verificare quanto è accaduto con l'obbligo a cui gli uffici pubblici avrebbero dovuto dar corso entro la fine di giugno scorso, data entro la quale ogni amministrazione provvista di sito internet (sono davvero poche quelle che non ce l'hanno) avrebbe dovuto pubblicare sull'home page il proprio indirizzo di Pec. Praticamente nessuno l'ha fatto, compreso lo stesso ministero della Pubblica amministrazione. E pensare che l'obbligo esiste fin dal 2005.

C'è, però, da dire che con una norma del 2009, contenuta nella legge n. 69 sullo sviluppo economico e la semplificazione, quell'obbligo è stato ribadito e rafforzato grazie alla sanzione ai dirigenti inadempienti contenuta nel recente decreto legislativo n. 150 di fine ottobre. Tant'è che - assicurano alla Pubblica amministrazione - in questi giorni si è registrata una corsa alla pubblicazione online degli indirizzi di Pec.

C'è anche un altro aspetto da non sottovalutare. Sempre la legge 69/09, con lo stesso articolo 34 ha disposto che le amministrazioni regionali e locali possano assegnare ai cittadini residenti caselle di posta

elettronica. Insomma, una Pec in versione federalista, che andrebbe ad aggiungersi alla Cec-Pac che il ministro Brunetta si prepara a distribuire dal prossimo anno.

Il rischio di duplicazioni e sovrapposizioni non è residuale. Con conseguente confusione in un settore che richiede un buon livello di alfabetizzazione informatica. Un pasticcio che, per esempio, è già accaduto - e non sembra trovare soluzione - con le carte di servizi (chi ha potuto, tra le amministrazioni pubbliche, ne ha promosso o promessa una) e l'annunciata e mai vista carta di identità elettronica.

Tra Cec-Pac e Pec regionali o comunali si corre il rischio di non riuscire a raccapezzarsi. Gli avvocati, poi, non riusciranno più a contarle, perché a loro spetta la Cec-Pac, la Pec da residente, quella da professionista e la Pecpct per il processo telematico. Sommersi dalla burocrazia tecnologica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Burocrazia più vicina

NEGLI UFFICI PUBBLICI

foto="/immagini/milano/photo/202/16/6/20091123/6l23-2.psd" XY="142 94" Croprect="0 0 129 92"

Tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali compresi, istituiscono una casella di Posta elettronica certificata (o un sistema analogo che certifichi la data e l'ora dell'invio del messaggio e la sua integrità) per ciascun registro di protocollo e ne informano il Cnipa, che pubblica gli indirizzi in un elenco consultabile online. La Pec deve, tra l'altro, essere utilizzata nei rapporti tra amministrazioni

IN PISTA ANCHE LE AUTONOMIE LOCALI

foto="/immagini/milano/photo/202/16/6/20091123/6l23-3.psd" XY="142 95" Croprect="0 0 129 81"

Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno la facoltà di assegnare ai residenti caselle di posta elettronica certificata da utilizzare per la trasmissione di documentazione ufficiale. Si tratta di caselle di posta diverse dalle Cec-Pac, a cui provvede il ministero della Pubblica amministrazione

ATTIVAZIONE GRATUITA

foto="/immagini/milano/photo/202/16/6/20091123/6l23-4.psd" XY="142 102" Croprect="0 0 129 81"

Ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata (o di un sistema analogo) per comunicare con la pubblica amministrazione. Si tratta della Cec-Pac (comunicazione elettronica certificata tra pubblica amministrazione e cittadini) ed è gratuita

IN CORSO LA GARA TRA I GESTORI

foto="/immagini/milano/photo/202/16/6/20091123/6l23-5.psd" XY="142 90" Croprect="22 5 141 79"

Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 6 maggio 2009 sono state stabilite le modalità di rilascio e uso della Cec-Pac: può richiederla chi è maggiorenne (compresi i residenti all'estero). È in corso la gara per scegliere il gestore che dovrà fornire le caselle di posta certificata, che saranno disponibili dal prossimo anno

LE SCADENZE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

foto="/immagini/milano/photo/202/16/6/20091123/6l23-6.psd" XY="142 92" Croprect="0 0 125 78"

Nei rapporti con la pubblica amministrazione imprese e professionisti devono usare la Pec. I primi devono, entro il 29 novembre, comunicare l'indirizzo di posta certificata all'ordine di appartenenza; le società costituite dal 29 novembre 2008 lo devono invece indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese

ANCI RISPONDE

L'ufficio legale non è sempre una struttura di vertice

Salvatore Dettori

Secondo il Consiglio di Stato (sezione V, decisione 6336/2009) la legge forense non qualifica l'ufficio legale come una struttura necessariamente apicale.

L'articolo 3 del Rdl 1578/ 1933 richiede solo l'istituzione di un ufficio legale autonomo, che garantisca l'autonomia dei professionisti. La decisione di conferire natura apicale all'ufficio legale non è l'unica perseguibile: dipende dalla quantità e qualità del contenzioso dell'ente e dalle risorse finanziarie disponibili.

Con il ricorso di primo grado il ricorrente, capo dell'ufficio legale di un comune, aveva impugnato la delibera di giunta che aveva respinto la sua richiesta di ottenere l'istituzione dell'ufficio legale, quale servizio autonomo da altre aree.

© RIPRODUZIONE RISERVATA «Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole 24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it».

1. Dotazione organica

Un ente con più di 5mila abitanti ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica ai sensi delle previsioni dell'articolo 1, comma 93, della legge n. 311/2004, sulla base dei criteri dettati dal Dpcm 15 febbraio 2006. Il Dpcm può considerarsi implicitamente abrogato, e si può procedere alla modifica della dotazione organica, in relazione alle sopravvenute esigenze organizzative, con superamento della spesa teorica prevista nella rideterminazione?

Si ritiene che per le dotazioni organiche degli enti locali si applichi il comma 5 articolo 89 del Tuel secondo il quale «gli enti locali (...) provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione

del personale nell'ambito della propria autonomia normativa

e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti». La dotazione organica è uno strumento flessibile, che va adattato alle mutevoli esigenze dell'amministrazione; si ritiene dunque che nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale (di cui al comma 557 della Finanziaria 2007) l'Ente possa rivedere e modificare

la propria dotazione organica.

3. Le assunzioni a tempo determinato

Quali sono i limiti da rispettare per le assunzioni a tempo determinato? In particolare è possibile procedere ad un'assunzione a tempo determinato, in categoria C, presso una determinata area ove non esiste posto disponibile nella dotazione organica?

Per le assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato si devono rispettare le disposizioni dell'articolo 36

Dlgs n. 165/2001, così come modificato dall'articolo 17, comma 26 della legge n. 102/2009, di conversione del Dl n. 78/2009, e le disposizioni dettate in materia di spesa di personale, dall'articolo 1, comma 557 o comma 562 della legge 296/2006 a seconda se si è di un Comune tenuto o meno al rispetto del patto interno di stabilità.

Rispettando quanto sopra indicato, si ritiene possibile procedere a un'assunzione a tempo determinato di un dipendente di categoria C, anche presso un'area in cui non esista un posto disponibile nella dotazione organica qualora sussistessero i presupposti di temporaneità ed eccezionalità nel servizio previsti dal

precitato articolo 36 del Dlgs n. 165/2001. L'assunzione a tempo determinato deve avvenire inoltre nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs n. 368/2001.

Invio alla sezione centrale

Controlli preventivi anche sugli incarichi affidati dai comuni

Arturo Bianco

I provvedimenti con cui i comuni conferiscono incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti, sezione centrale di controllo di legittimità. Per poter effettuare tale attività le amministrazioni devono inviare i documenti con cui si conferiscono gli incarichi e gli atti correlati.

Queste indicazioni si ricavano dalla risposta inviata dalla Corte dei conti, ufficio di controllo sugli atti, al comune di Solbiate Olona (provincia di Varese) che aveva trasmesso la copia di un provvedimento di conferimento di questo tipo di incarico ai fini dello svolgimento dell'eventuale controllo preventivo. In questo modo la magistratura contabile sembra sciogliere, affermando la propria competenza, il dubbio se anche le regioni e gli enti locali sono soggetti a questo controllo preventivo. Il che produce l'effetto di attenuare l'eventuale responsabilità dei dirigenti che ottengono il via libera su atti non legittimi. Va ricordato che il Senato, con un ordine del giorno votato a ottobre, aveva invece ritenuto che regioni ed enti locali fossero da considerare esenti da questo controllo.

Tutto nasce dall'articolo 17, comma 30, del DI 78/2009, che estende il controllo preventivo della Corte dei conti agli atti di conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione. Questa forma di controllo precede l'entrata in vigore dell'atto e viene esercitata dalla sezione centrale del controllo di legittimità. Per la sua effettuazione sono assegnati 30 giorni all'ufficio di controllo e altri 30 alla sezione di controllo. Tali termini possono essere sospesi se l'ufficio chiede chiarimenti, e il loro decorso senza l'adozione di alcun pronunciamento rende efficace il provvedimento.

Sull'applicabilità di questa misura a regioni ed enti locali sono subito nati numerosi dubbi. La disposizione sul controllo preventivo è chiaramente dettata per le amministrazioni statali, come dimostrato dalla tipologia di provvedimenti oggetto di controllo e dal fatto che finora gli enti locali non ne erano mai stati sottoposti. Gli atti con cui gli enti locali conferiscono gli incarichi di importo superiore a 5 mila euro devono essere trasmessi, in via successiva, alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Ritenendo applicabile alle amministrazioni locali anche la nuova forma di verifica si otterrebbe una duplicazione di controlli, uno preventivo ed uno successivo, il primo effettuato dalla Corte dei conti nazionale e il secondo da quelle regionali. La riforma del titolo V della Costituzione, poi, ha abrogato i controlli preventivi sull'attività degli enti locali e ne ha rafforzato l'autonomia.

Nonostante tutto ciò, l'ufficio di controllo della Corte dei conti ribadisce l'obbligo di invio dei provvedimenti, in originale e in copia conforme. Essi devono contenere «l'attestazione da parte dell'organo di ragioneria interno alla disponibilità finanziaria nonché all'assunzione dell'impegno», e devono essere «corredati dalla completa documentazione relativa agli atti richiamati», a partire dal regolamento adottato dall'ente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti. L'organismo della Campania solleva la questione di legittimità della riforma

Sanatoria contabile alla Consulta

Contestata la limitazione alla perseguibilità del danno all'immagine IL CRITERIO Con le nuove regole il risarcimento può scattare solo per chi ha subito condanna penale definitiva per reati contro la Pa

La sanatoria contabile introdotta nel decreto anticrisi di luglio e corretta a settembre con il provvedimento (il DI 103/2009) che ha precisato anche i meccanismi dello scudo fiscale finisce sui tavoli della Corte costituzionale.

A interrogare i giudici delle leggi sulla legittimità delle norme, che restringono il campo d'azione delle procure della Corte dei conti e consentono di contestare il danno d'immagine solo nei confronti di chi ha già una condanna penale definitiva, sono una serie di ordinanze delle sezioni regionali, dalla Sicilia alla Campania; i loro colleghi di Lombardia e Lazio provano invece ad allargare in via interpretativa le maglie del provvedimento.

Nella sua prima versione, la sanatoria permetteva di contestare il danno erariale solo per «l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale» di un ente pubblico o di un organismo di diritto pubblico, limitando quindi l'azione ai soli casi di peculato, concussione o corruzione conclamata e chiedendo ai Pm contabili di agire solo dopo una «specificata e precisa notizia di danno». Dopo il «non possumus» arrivato dal Quirinale, la norma la nuova definizione di danno erariale è stata cancellata, ma i limiti rispetto al passato sono rimasti pesanti; soprattutto a causa del riferimento all'articolo 7 della legge 97/2001, che limita la possibilità di chiedere il risarcimento per il danno all'immagine ai casi in cui ci sia una condanna penale definitiva per reati contro la pubblica amministrazione.

A far scattare la richiesta della sezione campana è stato in particolare il caso di due dipendenti del ministero dell'Economia accusati di falso materiale e ideologico (articoli 478 e 479 del codice penale) per aver chiuso un occhio nelle procedure di rimborso a una società di gestione di ex esattorie di quote che in realtà erano inesigibili. In uno dei due casi alle accuse è seguita anche la condanna in sede penale, ma dal momento che i fatti contestati non rientrano nel capitolo dei «danni alla pubblica amministrazione» l'azione contabile dovrebbe fermarsi a causa della riforma.

In questo quadro la procura ha sollevato, e la sezione giurisdizionale ha accolto, una lunga serie di "censure" alla nuova normativa, che in pratica ritiene lesivi del prestigio dell'amministrazione reati come la rivelazione di segreti d'ufficio ma non quelli come il falso ideologico e materiale. Secondo i giudici contabili campani, poi, il riferimento all'articolo 7 della legge 97/2001 ammette nel campo degli imputati per danno all'immagine solo i dipendenti pubblici, garantendo ai politici locali e a tutti i soggetti legati all'ente da un rapporto di servizio e non di lavoro dipendente il «privilegio perpetuo dell'irresponsabilità». Il tutto si traduce, sempre secondo la lettura delle ordinanze depositate dalla sezione, in una «diffusa disparità di trattamento fra soggetti che versano nella medesima situazione giuridica», mettendo a rischio l'uguaglianza davanti alla legge tutelata dall'articolo 3 della Costituzione e il buon andamento della pubblica amministrazione previsto all'articolo 97. L'obbligo di procedere solo con condanna definitiva, poi, renderebbe impossibile per la pubblica amministrazione qualsiasi tutela risarcitoria nei (frequenti) casi di prescrizione.

I magistrati della sezione giurisdizionale per il Lazio, invece, tentano la strada di un'interpretazione estensiva delle nuove norme; il «riferimento generico» ai «casi» e ai «modi» di esercizio dell'azione penale previsti dall'articolo 7 della legge 97/2001 potrebbe secondo loro essere letto in modo da non limitare le possibilità dei magistrati contabili ai soli casi di comunicazione di sentenza definitiva, permettendo loro di contestare il danno all'immagine quando c'è la «comunicazione di esercizio dell'azione penale». Una lettura che allargherebbe anche il campo a tutti i reati che causino un danno all'erario, anche senza essere compresi fra quelli contro la pubblica amministrazione, ma che attende ora conferme interpretative.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Il testo dell'ordinanza campana

La decisione

- Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, ord. 377/2009

In dispregio dell'articolo 3

della Costituzione la contestata novella, senza alcuna valida ragione, riconosce ai pubblici dipendenti il privilegio "perpetuo" dell'irresponsabilità per il compimento di atti che sono risultati e che risulteranno in futuro dannosi per l'immagine di un ente pubblico, finché collegati al compimento di gravi reati compiuti nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Contestualmente la disposizione censurata ha attribuito, per i motivi sopra illustrati, allo Stato un'ingiustificata posizione di svantaggio nei confronti dei dipendenti e di quelli che seguiranno, nonché nei confronti dei restanti soggetti dell'ordinamento, in quanto il deterioramento dell'immagine del primo non è sanzionata se non in marginali casi dipendenti dalla commissione di gravi e particolari delitti, mentre quello dei secondi è ben tutelato in tutti i casi di commissione di illecito.

Certificazione energetica. Convegno a Milano

I professionisti contestano la «pagella verde» lombarda

LA QUESTIONE Nel mirino c'è il metodo di calcolo in vigore dal 26 ottobre ma il Pirellone difende le nuove regole

Certificazione energetica lombarda sotto tiro da parte di alcune categorie professionali: periti industriali, costruttori, architetti, proprietari e amministratori immobiliari si riuniscono oggi a Milano (ore 14, Unione del commercio, Corso Venezia 47/49) in un convegno in cui si denunciano le carenze dei criteri adottati dalla Regione e in vigore dal 26 ottobre scorso. A detta delle categorie, compravendite e nuove costruzioni stanno incontrando gravi intralci per colpa di una legislazione che la Lombardia ha adottato con troppo anticipo rispetto a quella nazionale, con il risultato di continui adattamenti alle norme nazionali ed europee. Ciò avrebbe portato a standard energetici diversi da quelli nazionali e comunitari, con parametri di classificazione del risparmio energetico carenti dal punto di vista tecnico e non confrontabili con quelli in vigore altrove.

Alla Regione ribattono che, al contrario, l'ultimo decreto ha portato ad armonizzare le norme lombarde con quelle Uni-Ts 11300, con miglioramenti rispetto ai punti dubbi e comunque con software che sono in linea con lo scostamento massimo dai parametri prestabiliti (il 5% in più o in meno) che il Dm Sviluppo 26 giugno 2009 consente ai software commerciali.

Ma, al di là delle perplessità sui metodi di calcolo, il problema più pressante denunciato è che il software continuamente variato e implementato per compilare online la certificazione non funziona: attese inaccettabili per l'elaborazione dei risultati, bug informatici, risultati bizzarri, e assistenza carente da parte degli uffici. Alla Regione ribattono che, a riprova del buon funzionamento del sistema, c'è il fatto che le certificazioni online continuano ad affluire (circa 3.500 dal nuovo restyling del programma) e che i "critici" non sono stati in grado di identificare errori negli algoritmi del software. I professionisti fanno invece notare come la complessità del software faccia talvolta perdere giorni per la compilazione e affermano che alcuni certificatori sarebbero costretti, con rischi di responsabilità professionale, ad adeguare le loro certificazioni al programma anziché alla realtà dei consumi energetici, pur di non danneggiare gravemente i clienti.

I timori delle categorie riguardano anche il compito di verifica urbanistica e fiscale degli usi effettivi degli immobili, che la Regione ritiene loro imposto dalle norme e indispensabile per differenziare i rendimenti energetici a seconda del tipo di utilizzo degli immobili. In ballo ci sarebbe, in ogni caso, un incremento dei costi per l'utenza, giustificato dal ben più complesso metodo di calcolo previsto dalla nuova certificazione lombarda, che i professionisti ritengono potrebbe essere parzialmente abbattuto evitando alcune prassi burocratiche inutili.

Un ulteriore motivo di dissenso è il fatto che, con il mutare delle norme, i costruttori che vogliono commercializzare un edificio come "a basso consumo" perché in una categoria energetica con alte prestazioni si trovino a rischiare di non poterne garantire le prestazioni finali. Ma all'assessorato sottolineano che, inevitabilmente, la certificazione può riguardare solo l'immobile finito e collaudato.

R. L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANALISI

Confini incerti per la nullità

IL NODO Va chiarito se non sia irragionevole lo stop automatico alle responsabilità per alcuni delitti

Le prime ordinanze della Corte dei conti che rimettono alla Corte costituzionale il vaglio di legittimità delle norme approvate in estate fra mille polemiche in tema di processo contabile di responsabilità sono un avvenimento prevedibile.

Eccepire l'incostituzionalità della norma, sempre nel rigoroso rispetto della rilevanza della relativa questione ai fini della definizione del giudizio pendente dinanzi a ciascun collegio di giudici contabili, è potere rimesso dall'ordinamento al prudente apprezzamento delle singole corti giudicanti. Alcune sezioni ne hanno fatto uso (Campania, Sicilia, Lazio), altre non hanno ravvisato irragionevole o arbitraria la scelta del legislatore (Veneto), altre ancora hanno optato per una lettura costituzionalmente orientata della disposizione (Lombardia). È presto per disporre, al riguardo, di un quadro completo.

Tuttavia, alcuni aspetti meritano un approfondimento, anche per la diversificazione delle situazioni concretamente possibili.

In particolare, può accadere che la nullità non venga eccepita da alcuno con riferimento alla citazione emessa nei riguardi dell'autore di un delitto non rientrante fra quelli contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I, titolo II del libro II del codice penale (e, quindi, al di fuori dei «soli casi» previsti dall'articolo 7 della legge 97/2001). In questa eventualità, se l'istanza di nullità vi fosse stata, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti adita non avrebbe avuto alternative - sul piano delle categorie processualistiche formali, a legislazione vigente - alla declaratoria di nullità. Mancando invece l'istanza di nullità, e sgombrando il campo dall'ipotesi della declaratoria d'ufficio (per vero poco plausibile, per come la norma è scritta), se il delitto (dal quale si assume derivato il danno erariale) non rientra fra quelli contro la pubblica amministrazione previsti nelle parti citate del codice penale, il problema pare declinarsi come carenza di giurisdizione (sulla sola posta di danno relativa all'immagine, ove il comportamento penalmente rilevante abbia cagionato un danno erariale ulteriore rispetto al primo, come già chiarito in altra occasione). Il che, però, comporta un esito giudiziale in forma di declaratoria di inammissibilità dell'azione, piuttosto che di nullità.

Sicché, delle due l'una: o la nullità è categoria che il legislatore ha adoperato impropriamente (attenendo essa all'atto, piuttosto che alle condizioni per l'esercizio dell'azione), oppure siamo di fronte alla riconversione ex lege del difetto di giurisdizione, nei limiti accennati, in nullità dell'atto processuale. Appare più credibile la prima soluzione, con la conseguenza che il problema - vi sia oppure no l'istanza di nullità - resta sempre il medesimo: la sottrazione per legge di ogni e qualsivoglia delitto non previsto nel capo I, titolo II del libro II del codice penale dal novero di quelli per i quali solamente rimane esperibile l'azione erariale in funzione della riparazione del danno all'immagine inferto alla pubblica amministrazione; laddove, si noti, il tema non è (o non è solo) quello della mancata inclusione in questo gruppo di questo o quel delitto, bensì l'indiscriminata sottrazione di tutti quelli non previsti nelle parti citate del codice penale.

È dunque auspicabile che la Corte costituzionale abbia modo di chiarire se non sia irragionevole e arbitrario che gli autori di alcuni delitti, in particolare contro la persona, quando commessi con abuso della qualità di soggetto investito di pubbliche funzioni, siano sempre e comunque sottratti alla giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti, con riferimento alla riparazione del danno all'immagine inferto alla pubblica amministrazione.

Magistrato Corte dei conti e capo ufficio legislativo ministero dell'Ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Massimiliano Atelli

Istanze pendenti

Se la pratica è in sospeso serve l'ok in via tacita

Gli edifici condonati, pur con qualche limitazione, possono beneficiare del piano casa. Ma cosa succede se la domanda di condono è stata presentata, e il comune non si è ancora pronunciato? Nessuna delle leggi regionali prende in considerazione questa ipotesi. Ad ogni modo, bisognerà innanzitutto verificare se sulla domanda di condono si sia formato il silenzio-assenso, che costituirebbe comunque un valido titolo abilitativo, legittimando a posteriore l'abuso.

Analogamente a quanto previsto dai primi due condoni - disciplinati dalle leggi n. 47/1985 e n. 724/1994 - l'articolo 32, comma 37, del DI n. 269/2003, stabilisce che il decorso del termine di 24 mesi dalla data del 31 ottobre 2005 (quindi il 31 ottobre 2007) senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Tutto questo, però, a patto che si verificano alcune altre situazioni:

- a) pagamento degli oneri di concessione;
- b) presentazione di tutta la documentazione indicata al comma 35;
- c) denuncia in catasto;
- d) denuncia ai fini Ici;
- e) denunce ai fini Tarsu e Tosap (se dovute).

Peraltro, la Corte costituzionale (sentenza n. 194/2004) ha dichiarato l'illegittimità di tale previsione nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa disciplinare diversamente gli effetti del silenzio del comune. Comunque, è bene ricordare che la sussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta (storico-artistici, paesaggistici, idrogeologici, eccetera), oppure delle altre cause ostative indicate nello stesso articolo 32, comma 27, preclude comunque la sanabilità e - di riflesso - la formazione del silenzio-assenso.

Diversi sono gli effetti del silenzio della pubblica amministrazione nei casi di accertamento di conformità di cui al l'articolo 36 del Dpr n. 380/2001. In questo caso, qualora il dirigente o il responsabile dell'ufficio comunale non si pronunci con adeguata motivazione sulla richiesta di permesso in sanatoria entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, questa si intende rifiutata: all'interessato non resterà che la strada dell'impugnativa del diniego, sperando di ottenere una pronuncia favorevole entro il termine di presentazione delle richieste relative al piano casa.

D. Ant.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano casa. L'intesa Stato-Regioni esclude dal bonus volumetrico le opere fuori legge, ma non disciplina il trattamento delle vecchie violazioni

Pochi limiti locali sull'abuso condonato

Solo alcune normative regionali penalizzano le irregolarità che sono state sanate in passato Dove il bonus è più grande LE DISPOSIZIONI PIÙ SEVERE In Lombardia sono vietati i lavori sugli immobili costruiti interamente senza permesso

Donato Antonucci

Il piano casa vale anche per gli immobili condonati, ma con grandi differenze locali. L'intesa Stato-Regioni del 1° aprile 2009, del resto, si era limitata a prevedere che gli interventi edilizi straordinari non avrebbero potuto riguardare gli edifici abusivi, senza però stabilire nulla di preciso per i fabbricati abusivi, che fossero stati oggetto di condono o di accertamento di conformità.

Le normative più rigorose escludono dal computo degli incentivi le porzioni di edificio condonate o sanate, determinando una sorta di sanzione postuma e aggiuntiva per la violazione edilizia. È il caso, ad esempio, dell'Umbria, in cui nonostante l'edificio condonato venga qualificato come «legittimo», le superfici sanate entro il 31 marzo 2009 sono sottratte dal computo degli ampliamenti (legge n. 13/2009).

Anche la legge regionale n. 24/2009 della Toscana chiarisce che le superfici utili lorde (Sul) realizzate abusivamente - se condonate o oggetto di sanatoria entro il 31 marzo 2009 - devono essere computate per determinare la Sul esistente, ma dovranno essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili. E in posizione analoga si colloca anche l'Emilia Romagna con la legge n. 6/2009.

In Puglia, invece, la legge n. 14/2009 diversifica le regole in base al tipo di violazione. Nel caso di fabbricati completamente realizzati in modo abusivo e poi sanati con uno dei tre passati condoni edilizi, l'intera volumetria può essere calcolata ai fini dell'ampliamento. Come pure potranno essere conteggiate le volumetrie che sono state sanate per semplice cambiamento di destinazione d'uso. Per contro, non potranno essere considerati ai fini del calcolo del nuovo incremento i volumi che in passato sono stati sanati in quanto semplice ampliamento della volumetria originaria. Una scelta che potrebbe suscitare dubbi di costituzionalità, dato che tratta in modo diverso abusi sanati in passato da norme di legge nazionali che hanno legittimato il fabbricato sotto ogni profilo.

Viceversa, in Lombardia gli interventi edilizi della legge n. 13/2009 non potranno applicarsi agli edifici integralmente condonati, cioè realizzati da zero in assenza o in difformità dal titolo abilitativo. Mentre non dovrebbero esserci limiti nel caso in cui il condono o l'accertamento di conformità sia stato "parziale". Ancora diversa la soluzione della Liguria, in cui l'articolo 5 della legge n. 49/2009 esclude gli immobili condonati per i quali la sanatoria abbia riguardato opere realizzate in assenza o in difformità della licenza edilizia che non fossero comunque conformi alle norme e agli strumenti urbanistici.

Altre leggi seguono un orientamento meno restrittivo. In Abruzzo la legge n. 13/2009 si limita a chiedere che le unità immobiliari oggetto dei lavori siano state ultimate «in forza di titolo abilitativo rilasciato nelle forme di legge»: quindi gli edifici condonati saranno trattati come quelli legittimi. Analoga la disciplina della Sardegna, in cui i lavori del piano casa vengono ammessi dall'articolo 2 della legge n. 4/2009 sulla «volumetria esistente», purché munita di titolo abilitativo (ove prescritto) e realizzata al 31 marzo 2009.

Nelle Marche la legge n. 22/2009 ammette gli interventi su immobili sanati alla data di entrata in vigore della legge (16 ottobre 2009), senza porre alcuna limitazione nel calcolo degli ampliamenti. Anche il Piemonte, con la legge n. 20/2009, ammette la realizzazione degli interventi sugli immobili condonati alla data di entrata in vigore della legge (31 luglio 2009) o che a questa data abbiano ottenuto l'accertamento di conformità, quale che sia la tipologia di abuso sanato (assenza o difformità dal titolo, ampliamento, cambio d'uso). Del tutto analoga è la previsione del Veneto, che ammette l'esecuzione degli interventi straordinari anche su edifici condonati o comunque sanati, purché il requisito sussista all'11 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge n. 14/2009. Nello stesso senso anche il Friuli Venezia Giulia, in cui secondo l'articolo 57 gli interventi di

riqualificazione trovano applicazione anche per gli edifici oggetto di interventi abusivi qualora i procedimenti sanzionatori siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009.

Anche in Basilicata gli interventi di ampliamento vengono ammessi sugli edifici condonati e su quelli «residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità». La legge n. 25/2009 non specifica in quale data debba sussistere il titolo, per cui deve ritenersi che possa arrivare anche dopo la sua entrata in vigore (8 agosto 2009), purché entro il termine ultimo per la presentazione della domanda (8 agosto 2011).

Quanto al Lazio, la possibilità di eseguire interventi su edifici abusivi risulta preclusa dalla legge n. 21/2009 solo con riferimento a quei manufatti per i quali non intervenga il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria entro il 4 dicembre 2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il trattamento riservato agli immobili realizzati in modo abusivo e poi condonati o sanati

grafico="/immagini/milano/graphic/203//__14casetta.eps" XY="1700 1771" Croprect="0 0 1700 1770"

I casi concreti. Dalla Puglia al Lazio

L'illecito si sconta dall'agevolazione

Cristiano Dell'Oste

Immaginiamo una villetta di 300 metri quadrati, di cui 50 costruiti abusivamente e poi condonati nel 1994. E immaginiamo che il proprietario voglia ingrandirla del 20% con il piano casa: quel vecchio abuso - come una sorta di peccato originale - può rivelarsi molto problematico da perdonare. In Toscana, ad esempio, bisogna sottrarlo dal l'ampliamento massimo consentito: in pratica, dal bonus teorico di 60 metri quadrati, vanno eliminati i 50 sanati. Con il risultato che l'ampliamento possibile si riduce a 10 metri quadrati.

Simile la situazione della Puglia, dove in caso di edifici ingranditi abusivamente «la volumetria sanata deve essere detratta nel computo dell'ampliamento». La normativa regionale usa il parametro del volume "vuoto per pieno", ma il risultato non si discosta troppo da quello toscano. Con un'altezza di 3 metri per piano (270 centimetri di altezza minima abitabile e 30 centimetri di solaio), il volume totale della villetta è di 900 metri cubi, di cui 150 sanati. In questo caso, dall'ampliamento "teorico" di 180 metri cubi (il 20% di 900) bisogna detrarre i 150 sanati, e l'ingrandimento si riduce a 30 metri cubi. Ma in Puglia non è sempre così: se l'abuso fosse stato realizzato modificando una destinazione d'uso - ad esempio rendendo abitabile un magazzino - l'ampliamento sarebbe di 180 metri cubi.

In altre regioni, invece, non ci sono penalità per gli edifici sanati. È quello che accade, tra l'altro, in Piemonte, Veneto e Sardegna. Il tutto, però, a patto che il condono sia stato ottenuto entro l'entrata in vigore della legge, oppure entro il 31 marzo 2009 (giorno della firma dell'intesa Stato-Regioni) o entro un'altra data richiesta dalla legge. La Lombardia, ad esempio, fa riferimento al 31 marzo 2005, data di entrata in vigore della legge regionale sul governo del territorio. Altrimenti, senza sanatoria, l'edificio è escluso dal piano casa.

I più fortunati, comunque, sono i proprietari degli immobili situati in una regione che consente di mettere in regola la violazione entro il termine per presentare le istanze relative ai lavori straordinari, come il Lazio. Un vantaggio non da poco: non si può ovviamente chiedere oggi un condono, ma si hanno 18 o 24 mesi di tempo per ottenere la sanatoria ordinaria o ricevere risposta a vecchie istanze di condono, per le quali molti comuni hanno un enorme arretrato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partecipate. Intese attive fino alla scadenza se aprono al privato almeno il 40% del capitale

Calendario lungo per le gestioni

Le società pubbliche possono gareggiare dopo la fine dei contratti PARTNERSHIP CONCRETE. Nelle aziende miste la gara deve individuare sia il socio sia i suoi «specifici compiti operativi»

Gianni Trovati

Un calendario più lungo per arrivare all'apertura delle società al mercato, e nuove opzioni per mantenere attivo l'affidamento in house e il controllo sulle aziende che fino a oggi sono state interamente sotto il cappello pubblico.

Nella versione finale uscita dall'iter parlamentare che si è concluso la scorsa settimana con il voto di fiducia alla Camera, la nuova riforma dei servizi pubblici locali non rinnega il principio dell'apertura ai privati, che ha indirizzato la stesura originaria dell'articolo 15 del decreto Ronchi, ma allarga il ventaglio di opzioni in tasca agli enti locali impegnati nelle società.

La riforma interviene ristrutturando l'articolo 23-bis del DI 112/2008, per cui la condizione di riferimento in virtù della quale percorrere una delle possibilità indicate dalla norma rimane quella esistente al 22 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra dell'estate scorsa.

La novità più importante uscita dal Senato e confermata con la fiducia all'approvazione definitiva a Montecitorio è data dalla clausola (nuovo comma 8, lettera a, dell'articolo 23-bis) che offre anche alle gestioni in house un'alternativa al game over obbligatorio a fine 2011. Queste gestioni potranno infatti arrivare alla scadenza naturale del contratto di servizio, che spesso è collocata molto più in là nel tempo, a patto che entro fine 2011 gli enti proprietari cedano a un socio privato almeno il 40% del capitale. L'alternativa, in realtà, non è semplice da percorrere, perché anche in questo caso la scadenza del contratto rappresenta una data finale non più prorogabile, per cui è necessario offrire all'eventuale socio privato una prospettiva economicamente interessante anche in un orizzonte temporale limitato; nel caso delle multiutility, poi, il privato dovrà essere in grado di fornire il proprio contributo in tutte le attività svolte dall'attuale azienda pubblica (si veda anche il Sole 24 Ore del 9 novembre).

La scelta del socio dovrà infatti avvenire seguendo i criteri che la legge di conversione rinnova per tutte le società miste: la scelta del partner dovrà avvenire in tutti i casi con una gara realizzata in modo tale da individuare sia il socio sia gli «specifici compiti operativi» da affidargli. Questi criteri tornano immutati anche per disciplinare le attuali società miste. Gli affidamenti alle partnership pubblico-private potranno sopravvivere oltre il 2011 solo se il privato, scelto naturalmente con gara, ha in portafoglio almeno il 40% delle quote e ha «specifici compiti operativi», secondo lo stesso modello previsto per le gestioni in house.

In tutti i casi, comunque, gli attuali affidatari diretti trovano nella conversione in legge del decreto una novità in grado di allungare molto i loro orizzonti. Dopo la cessazione del servizio, non importa se alla scadenza naturale del contratto o per una delle "tagliole" fissate dalla riforma, questi soggetti potranno partecipare alla prima gara pubblica per l'affidamento dei servizi che già svolgono, e per di più senza limiti geografici all'interno del territorio nazionale. Si tratta di una exit strategy già adombrata nel testo originario del decreto, che però nella nuova formulazione diventa decisamente più consistente.

Un ritmo più lento accompagnerà anche l'apertura delle società quotate, che per mantenere le attività dovranno vedere il socio pubblico scendere al 40% del capitale entro fine 2013 e al 30% entro lo scadere del 2015. Per le tipologie di affidamento che non rientrano in uno di questi casi (ad esempio le società miste che non rispettano il criterio del socio operativo individuato con gara) rimane la data di scadenza originaria fissata per la fine del 2010. Un'ultima modifica riguarda le farmacie comunali, che sono «fatte salve» dalla disciplina della riforma ma per la prima volta vengono riconosciute a livello normativo come servizi di rilevanza economica.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al bivio

grafico="/immagini/milano/graphic/203//cardel.eps" XY="1037 1717" Croprect="0 0 1037 1717"

Le opzioni possibili per gli affidamenti e le date di cessione dopo la legge di conversione del decreto legge Ronchi

grafico="/immagini/milano/graphic/203//lu_no_15.eps" XY="1012 1300" Croprect="0 0 1012 1300"

Tributi. Le soluzioni possibili per risolvere i nodi determinati dalla sentenza della Corte costituzionale

Ipotesi credito d'imposta per azzerare l'Iva sulla Tia

INDEDUCIBILE Per il futuro è inevitabile che la decisione della Consulta si traduca in un extracosto che i comuni riverseranno sull'utente finale

Alessandro Garzon

Dopo oltre tre mesi dalla sentenza 238/2009 della Corte Costituzionale sulla natura tributaria della Tia, crescono continuamente le istanze di rimborso dell'Iva addebitata dai gestori, mentre la difficoltà di trovare soluzioni economicamente sostenibili (soprattutto per il pregresso) mantiene per ora il silenzio delle istituzioni.

Nello scenario disegnato dalla Consulta il comune diventa il soggetto attivo del tributo, «anche se il regolamento affida a terzi l'accertamento e la riscossione dei prelievi e la legittimazione a stare in giudizio». Se la Tia è una variante della Tarsu, non dovrebbe essere difficile individuare la soluzione per il futuro, mentre ora i gestori continuano a emettere bollette con Iva alimentando un contenzioso sicuramente vincente per i consumatori.

La prima mossa compete all'ente locale, nella sua veste di titolare del servizio e del tributo: deve rivedere il regolamento comunale, con il riconoscimento della Tia come tributo e la conseguente disciplina di accertamento, liquidazione, sanzioni e contenzioso.

Si dovrà poi riaffidare il servizio, non più in concessione ma con un appalto "globale", comprensivo della riscossione in conformità all'articolo 49 del Dlgs 49/97. In questo modo, entrate Tia e spese fatturate dagli appaltatori (al lordo dell'Iva) entrano nel bilancio dell'ente (si veda Il Sole 24 Ore del 2 novembre). È evidente che l'Iva addebitata al comune produrrà un costo aggiuntivo, che non potrà che essere riversato sull'utenza. Per i soggetti Iva si determinerà un extracosto pari all'imposta non più detraibile.

Uno scenario alternativo si verificherebbe se il governo emanasse entro fine anno il decreto attuativo del Dlgs 152/2006, articolo 238. Questo sbloccherebbe la nuova «tariffa integrata ambientale», sulla cui natura corrispettiva molti gestori sono disposti a scommettere. Resta però il fatto che la nuova tariffa è avversata dai comuni, che temono una pesante contrazione delle entrate.

Per il passato, la questione è più complessa e ricca di rischi (per gli enti locali). Anche in questo caso conviene trarre le mosse dal ruolo di appaltatore che la Corte costituzionale ha attribuito al gestore. In quanto appaltatore, esso deve rifatturare al comune le prestazioni dell'appalto e ad emettere note di accredito nei confronti dei contribuenti. Per simmetria, i contribuenti soggetti all'Iva non possono conservare la detrazione in precedenza assoluta sulle fatture emesse dai gestori.

A livello procedurale, lo strumento non può che essere la nota di accredito. La sua emissione consente di regolarizzare la posizione Iva dell'utente/contribuente, con la rettifica dell'Iva non dovuta, e dunque non detraibile; al gestore consente di recuperare l'Iva riversata agli utenti, per evitare un indebito arricchimento per l'erario.

Non trova dunque applicazione l'articolo 21, comma 7 del decreto Iva, in forza del quale se viene emessa fattura per operazioni inesistenti o per importi superiori al reale, l'imposta è dovuta all'erario per l'intero ammontare indicato in fattura. La norma ha finalità chiaramente antielusive, mentre il caso in questione è caratterizzato dalla buona fede degli operatori che elimina ogni rischio di perdite per l'erario.

La disapplicazione di questa norma rende possibile - quantomeno per le fatture emesse fino alla sentenza 238/09 - l'emissione di note di accredito anche oltre il limite temporale di un anno previsto dall'articolo 26, comma 3 del decreto Iva in caso di inesattezze nella fatturazione.

Con la rifatturazione da parte dei gestori, il comune viene colpito dall'Iva, che però non può tradursi in un onere aggiuntivo che sarebbe immotivato e insostenibile.

A questo punto, le soluzioni possibili sono due: o l'erario si fa carico dell'extracosto Iva, consentendone il recupero al comune attraverso meccanismi automatici (ad esempio un credito d'imposta da compensare con altri tributi con F24), oppure viene riversata sull'utenza, in base al principio per cui la tariffa deve coprire tutti i

costi.

Un'impostazione simile confliggerebbe con l'articolo 54 del Dlgs 446/97, che in via generale dispone l'irretroattività delle tariffe: resta da capire se la causa di forza maggiore, che imporrebbe di adeguare le tariffe agli extracosti effettivi, sarebbe sufficiente per derogare a questo principio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deroghe alla gara. Le procedure

Nel «filtro» dell'Antitrust entra il silenzio-assenso

TEMPI CONTINGENTATI Il parere preventivo dell'Authority è indispensabile per rendere efficace la scelta effettuata dall'ente ma l'eventuale risposta negativa non può arrivare oltre i 60 giorni

Federica Caponi

Nella legge di conversione del decreto Ronchi esce modificato, e in parte alleggerito, anche il ruolo dell'Antitrust nelle scelte di gestione dei servizi pubblici locali.

Il nuovo testo ha confermato l'obbligo per gli enti di chiedere il parere preventivo all'Authority per derogare alla regola generale della gara, ma ha assoggettato questa richiesta al meccanismo del silenzio assenso. Se la risposta non arriva entro 60 giorni dalla richiesta dell'ente, il parere si intenderà positivo.

Il decreto 135/2009, entrato in vigore il 26 settembre, aveva demandato all'authority la potestà di individuare la soglia al di sotto della quale non sarebbe stato più obbligatorio chiedere il parere prima dell'affidamento diretto. Il nuovo comma 4-bis, introdotto in fase di conversione, affida invece al governo il compito di fissare il valore ritenuto "non rilevante" per il mercato.

Il ruolo dell'antitrust è stato quindi sostanzialmente ridotto, nonostante, forse, proprio grazie all'intervento dell'authority i servizi pubblici si erano da un anno a questa parte avvicinati concretamente al mercato e alla concorrenza. Al contempo, è apparso sempre più difficile per gli enti locali utilizzare l'in house per i servizi a rilevanza economica, considerato che l'autorità fino ad oggi ha emesso un solo parere positivo, motivato proprio dal fatto che in quel caso specifico il servizio non era in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, in ragione del valore del servizio stesso e della sua dimensione in termini di popolazione interessata.

Spetterà ora al governo, con proprio regolamento da emanare entro la fine dell'anno, individuare la soglia al di sotto della quale l'in house possa ritornare ad essere una modalità, sempre eccezionale, ma sostanzialmente "accessibile" per i comuni, potendo essere attuata senza la preventiva richiesta di parere all'antitrust.

Sulle procedure per arrivare alla deroga, certamente il decreto ha il merito di aver chiarito definitivamente che il parere dell'Antitrust è «preventivo» rispetto all'acquisizione dell'efficacia della «scelta» gestionale operata dal Comune.

Permangono comunque alcune perplessità per quanto riguarda la forma che deve assumere la manifestazione di volontà dell'ente. La scelta in merito alle modalità di organizzazione dei servizi pubblici può essere espressa esclusivamente con delibera del consiglio comunale.

La delibera deve essere approvata (divenendo, pertanto, perfetta ed efficace), ma l'esecuzione di tale decisione deve essere "sospesa", in attesa del parere dell'antitrust. Il parere rimane comunque obbligatorio; in tal senso si è espresso di recente anche il Tar Toscana, nella sentenza n. 1430/09, che ha dichiarato l'illegittimità della delibera consiliare di affidamento diretto di un servizio alla partecipata comunale, non avendo l'ente richiesto il parere all'antitrust.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attuazione. Il regolamento

Patto e conflitti d'interesse per completare la riforma

LE MATERIE Entro fine anno il governo deve fissare la disciplina delle incompatibilità e le regole per assoggettare ai vincoli di finanza pubblica i titolari degli affidamenti diretti

La nuova riforma dei servizi pubblici locali ha modificato anche le deleghe affidate al governo per fissare con regolamento i dettagli della disciplina.

L'articolo 23-bis aveva riconosciuto al Governo un incarico assai più ampio e incisivo, in quanto comprendeva anche la disciplina del regime transitorio degli affidamenti in essere, ad esclusione delle concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica, che avrebbero dovuto cessare al 31 dicembre 2010.

Il DI Ronchi ha disciplinato direttamente il regime transitorio, concentrando le deleghe sugli altri aspetti. Prima di tutto, il comma 10 stabilisce che entro fine anno il governo dovrà fissare le norme per l'assoggettamento delle società in house al patto di stabilità interno. Le società in house e quelle miste dovranno poi seguire le procedure a evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale.

Quest'ultima previsione continua a destare alcune perplessità in quanto le società pubbliche (o comunque a controllo pubblico) sono già obbligate al rispetto delle disposizioni del codice appalti (che disciplina anche l'acquisto di beni e servizi) e l'articolo 18 del DI 112/08 impone già l'assoggettamento alle procedure selettive per il reclutamento del proprio personale e per l'affidamento di incarichi esterni. È quindi poco chiara la portata "innovativa" che dovrebbe avere per questi aspetti il regolamento del governo.

Tra gli altri punti importanti del futuro regolamento ci saranno le norme per consentire la gestione associata dei servizi pubblici locali ai comuni piccoli e la fissazione del confine fra le funzioni di regolazione e quelle di gestione. Quest'ultimo aspetto si deve tradurre in una griglia di incompatibilità che un primo regolamento (quello previsto dal 23-bis e mai arrivato all'approvazione) aveva costruito in modo piuttosto rigido. Le nuove regole andranno poi armonizzate con le discipline di settore applicabili ai diversi servizi pubblici, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

Concludono il quadro delle materie del futuro regolamento:

- a) l'applicazione del principio di reciprocità per l'ammissione alle gare di imprese estere;
- b) una limitazione dei casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale.
- c) forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale ai tempi di recupero degli investimenti;
- d) la disciplina della cessione dei beni in caso di subentro di un nuovo gestore
- e) gli strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi.

F.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La divisione dei ruoli dopo la legge

Nel servizio idrico reti e «standard» restano agli enti

LE FUNZIONI Acquedotti, fognature e impianti rimangono proprietà inalienabili del demanio, come prevede il Codice civile CHECK UP Occorre effettuare una ricognizione completa delle infrastrutture per fissare le strategie di investimento

Alberto Barbiero

Anche il servizio idrico deve essere affidato con gara o a società mista (eccezionalmente in house), ma le reti rimangono di proprietà degli enti locali.

La legge di conversione del decreto Ronchi stabilisce (articolo 15, comma 1-ter) che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008 devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta solo alle istituzioni pubbliche; in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

La gestione del servizio è quindi ricondotta all'ambito applicativo dell'articolo 23-bis, determinando la prevalenza delle norme generali su quelle settoriali nell'individuazione del gestore.

Sulle modalità di affidamento, l'incidenza della riforma è abbastanza limitata poiché l'articolo 150 del Dlgs 152/2006 prevedeva già per l'Autorità d'ambito la regola generale della gara e la configurazione dell'in house come scelta eccezionale, legata a particolari ragioni tecniche ed economiche. L'unica sostanziale novità è la possibilità di utilizzo della società mista come alternativa alla gara.

La norma conferma la permanenza in capo a enti locali e autorità d'ambito delle funzioni di regolazione, con riferimento alla definizione degli standard qualitativi (nel contratto e nella carte dei servizi) e b) delle tariffe.

La nuova disposizione-chiave per il servizio idrico conferma anche la separazione tra proprietà delle reti e loro gestione, nel solco della legge Galli (la 36/1994) e nel testo unico dell'ambiente.

Proprio in queste disposizioni è rilevabile la disciplina per la regolazione dell'uso delle risorse idriche e degli impianti di estrazione, trattamento e veicolazione delle stesse.

La legge di conversione del DI 135/2009 si rapporta anzitutto al complesso di principi dichiarati nell'articolo 144 del Dlgs 152/2006, nei quali si rileva che tutte le acque appartengono al demanio, costituiscono una risorsa da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà e che la disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, per evitare sprechi e non pregiudicare il patrimonio idrico.

Sotto il profilo operativo, la salvaguardia della proprietà pubblica delle reti è assicurata dall'articolo 143 del Testo unico ambientale, dove si stabilisce che acquedotti, fognature, impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche pubbliche, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del Codice civile e sono inalienabili.

La riforma impone indirettamente ai Comuni di procedere ad una completa ricognizione del sistema delle fonti e delle reti del servizio idrico e del loro stato, proprio per ottimizzare il riassetto gestionale e responsabilizzare gli affidatari (attuali e futuri) allo sviluppo di strategie di maggiore investimento. In questa prospettiva gli enti proprietari possono fare leva sulle opportunità offerte dall'articolo 153 del Dlgs 152/2006, nel quale si precisa che il gestore del servizio idrico integrato assume gli oneri relativi alla rete nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INTERVENTO

Troppo peso ai consigli nella riforma Brunetta

di Sergio Albenga L'entrata in vigore della riforma del pubblico impiego attuata con il Dlgs 150/2009 apre una stagione nuova nella gestione del rapporto di lavoro pubblico, ma fa nascere importanti dubbi interpretativi sull'applicazione di alcune norme negli enti locali.

Il decreto è stato pensato e scritto avendo presenti le realtà ministeriali, per cui occorre calare le nuove disposizioni nel contesto, sensibilmente diverso, dell'ordinamento locale. In molti articoli si fa riferimento ad adempimenti che competono «all'organo di indirizzo politico amministrativo», che nel caso di Comuni e Province è identificabile nell'organo consiliare. Ciò pone evidenti problemi di celerità dell'azione amministrativa, perché provvedimenti complessi come il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il piano e la relazione sulla performance e i controlli sull'attuazione vanno sottoposti al vaglio (e al voto) del consiglio. In pratica non sarà più sufficiente l'approvazione dei documenti di bilancio per programmare l'attività degli enti, ma il consiglio entrerà nella gestione, almeno nelle sue linee generali, assegnando di fatto gli obiettivi di performance alla dirigenza e verificando poi se sono stati conseguiti e in che misura. Se ciò costituisce un passo in avanti in termini di efficienza rimane tutto da verificare, ma qualche dubbio è lecito porsi, al punto che anche analisi ospitate su questo giornale (per esempio il 16 novembre) suggeriscono l'affidamento di questi compiti alla giunta. Un discorso a parte merita il procedimento di nomina del nuovo «organismo indipendente di valutazione». Anche in questo caso la competenza è in capo all'organo di indirizzo politico amministrativo, che pertanto provvederà con votazione segreta (trattandosi di persone), in analogia a quanto già accade ad esempio per il collegio dei revisori. Nei fatti l'esperienza insegna che la conseguenza sarà una spartizione politica (due componenti alla maggioranza ed uno all'opposizione): parlare di «organismo indipendente» è una forzatura. Il tutto, ovviamente, se non si consoliderà una interpretazione diversa delle norme.

Da ultimo, l'articolo 14 del decreto individua fra i dati da pubblicare obbligatoriamente sul sito internet di ciascuna ente, «i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo». Anche in questo caso, negli enti locali il riferimento condurrebbe ad identificare il consiglio. Occorre tuttavia tenere presente che i consiglieri non ricoprono «incarichi», ma svolgono una funzione elettiva. Viste le sanzioni previste per i soggetti inadempienti, è necessario un intervento interpretativo. La riforma, che contiene elementi di grande novità, deve essere applicata con chiarezza fin dall'inizio, senza incertezze che causerebbero comportamenti difformi tra enti dello stesso comparto, vanificando l'obiettivo di migliorare la qualità della pubblica amministrazione nel suo complesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segretario generale comune di Novara

LE MASSIME

COOPERATIVE

Mutualità effettiva
nel mirino

La conformità degli statuti

ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicché il procedimento di verifica dei presupposti di applicabilità di cui all'articolo 14 del Dpr n. 601/73, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi,

salva la facoltà dell'amministrazione

di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti atti a dimostrare che la veste mutualistica funge da copertura a una normale attività imprenditoriale.

In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l'ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha a oggetto

la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della copertura stessa.

Cassazione, sentenza n. 23002 del 30 ottobre 2009

REGISTRO

Rendita calcolata
alla data dell'atto

Ai fini dell'applicazione delle imposte di registro

e Invim nel caso di atto di trasferimento rileva il valore dell'immobile in tale momento secondo la previsione di legge. Ne consegue che, qualora

le parti optino per la valutazione automatica, i coefficienti di legge devono essere applicati sulla rendita catastale valida al tempo della stipula dell'atto, a nulla rilevando che il classamento sia effettuato in epoca posteriore, purché al predetto momento storico la valutazione sia riferita o riferibile.

Cassazione, sentenza n. 23398 del 4 novembre 2009

TARSU

Imposta dovuta
anche sui magazzini

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse solo le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali tossici o nocivi in entità rilevante, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese

i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti.

Invece non sono esclusi

i locali e le aree destinati all'immagazzinamento o alla cessione dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità a qualunque uso siano adibiti.

Cassazione, sentenza n. 23390 del 4 novembre 2009

CONTENZIOSO

Sanabile l'errore
sulla Ct competente

Alla mancata o erronea indicazione nell'atto impugnabile della commissione tributaria competente, delle forme o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità di esso, ma soltanto la mancata decorrenza del termine stesso per l'impugnazione.

Infatti la nullità per tale omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione trattandosi piuttosto di una semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto.

Cassazione, sentenza n. 23010 del 30 ottobre 2009

L'Europa che verrà/2 GLI OBIETTIVI DELLA COMPETITIVITÀ

L'Emilia-Romagna sfiora Lisbona 2010

Vicine ai target anche Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Trentino Alto Adige SUD IN RITARDO Con poche eccezioni resta ancora ampio il divario del Mezzogiorno: Sicilia, Campania e Puglia le aree più lontane

Anna Zavaritt

Solo in cinque sono arrivati vicino all'ambizioso traguardo fissato da Lisbona 2010. Emilia-Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Trentino Alto Adige, nell'ordine, sono le regioni che hanno quasi raggiunto i target fissati dieci anni fa dai capi di stato e di governo dell'Unione europea in termini di occupazione, coesione sociale, innovazione e sostenibilità ambientale.

«È importante che questi obiettivi - spiega il ministro per le Politiche comunitarie, Andrea Ronchi - non restino delle chimere, ma che sia fatto tutto il possibile per raggiungerli». Certo, aggiustamenti dovuti alla situazione congiunturale sono comprensibili, ma «la rinuncia a questi ambiziosi progetti di crescita comune significherebbe arrivare al capolinea del progetto europeo».

La fotografia però presenta chiaroscuri, se si analizzano singolarmente i target definiti. Prendiamo l'innovazione: in base alla classifica stilata dal Centro Studi Sintesi, gli investimenti privati in ricerca e sviluppo risultano già superiori alla soglia del 66% definita dalla Ue in tre regioni: Valle d'Aosta (81,5%), Piemonte (78,8%) e Lombardia (76,6%). Ma se si analizza invece il totale rispetto al Pil, in tutta Italia siamo molto al di sotto dell'asticella (rapporto R&S totali/Pil al 3%) che dieci anni fa è stata considerata adeguata per creare un'economia basata su una conoscenza competitiva e dinamica.

Quanto all'occupazione è il Centro Italia ad aver mostrato l'impegno maggiore per centrare gli obiettivi di Lisbona. Maglia rosa in particolare all'Emilia-Romagna, che ha raggiunto sia il target del 70% per il tasso di occupazione della popolazione attiva tra i 15 e i 64 anni, sia quello del 60% per l'occupazione femminile (vedi articolo sotto). Il Lazio invece è la regione che più si è avvicinata a un altro traguardo di tappa, sempre in quest'area, ovvero il coinvolgimento nella sfera professionale di almeno metà degli "over 50" (tra i 55 e i 64 anni), toccando il 40,9 per cento.

Al contrario resta sempre un miraggio per tutte le regioni l'accesso diffuso - almeno per il 33% dei bambini da zero a tre anni - agli asili nido: anche le più virtuose come Emilia-Romagna (27,7%) e Valle d'Aosta (24,6%) hanno ancora molta strada da percorrere.

Traguardo lontano anche in un'altra area che i paesi europei hanno individuato come strategica dieci anni fa: la coesione sociale. In Italia c'è solo una regione - il Lazio - dove il target risulta "quasi raggiunto". In particolare l'abbandono scolastico prematuro è tra i più bassi (13,2% rispetto all'obiettivo del 10%), ma anche la formazione continua è particolarmente diffusa (8,2% contro il target del 12,5%) e - dato da non sottovalutare - in quest'area c'è stato nel 2008 una crescita (+1,7%, inferiore solo al +5,9% della Sardegna) del tasso di laureati in scienze e tecnologie (l'obiettivo Ue punta a una variazione annua del 2,36%). Tutte le altre regioni presentano il segno meno.

«È forse il dato più preoccupante - commentano i ricercatori del Centro Sintesi -, perché riflette l'incremento del tasso di abbandono scolastico nelle superiori e, in maniera più generale, il mancato completamento del ciclo di studi. Ma c'è anche un altro dato negativo che emerge: la riduzione della formazione continua, il cosiddetto long-life learning. Insomma, l'apprendimento è una questione cruciale», una spina nel fianco che ci allontana dagli obiettivi europei.

In netta controtendenza invece l'area della sostenibilità ambientale, dove troviamo una regione del Sud - la Calabria - sul "podio", insieme a Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Toscana e Molise. Qui il target - l'obiettivo al 2010 fissa una percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 22% del totale - è stato centrato. «C'è stata una progressiva e crescente sensibilità sul tema - spiega Valeria Benvenuti del Centro Studi Sintesi - soprattutto nell'ultimo periodo: dal 2007 al 2008 il miglioramento è stato più sensibile rispetto agli anni precedenti. E questo perché si tratta di investimenti sul lungo termine, che quindi implicano

scelte strategiche, relativamente slegate da momentanei periodi di rallentamento economico».

Accanto a situazioni orograficamente favorevoli, come Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige - dove la totalità dell'energia prodotta viene dall'idroelettrico - si registrano i maggiori progressi grazie all'eolico in Calabria, che copre ormai il 22,6% della produzione di elettricità, o al geotermico in Toscana (28,3%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli obiettivi e la distanza delle regioni

Prende in considerazione i tassi di occupazione (popolazione attiva, donne e fascia 55-64 anni) e di assistenza all'infanzia (bambini da zero a 3 anni e bambini in età prescolare)

I parametri presi

in esame riguardano

la percentuale di spesa

in ricerca & sviluppo rispetto al Pil

e la percentuale sul totale degli investimenti

in R&S del settore privato

Percentuale di chi abbandona prematuramente la scuola, di chi completa il ciclo delle superiori, di chi partecipa alla formazione continua e di laureati nelle materie scientifiche

Questo parametro prende in considerazione l'aspetto della sostenibilità in base alla percentuale di elettricità prodotta da fonti rinnovabili

grafico="/immagini/milano/graphic/203/--5bisce.eps" XY="2650 1046" Croprect="0 0 2650 1046"

La distanza dagli obiettivi di Lisbona 2010 è la sintesi di quattro macro-indicatori (occupazione, innovazione, coesione sociale e sostenibilità ambientale). Sulla base dei risultati è stata stilata una classifica di valori (non percentuali), dove 100 è la massima distanza dai target di Lisbona e 0 indica che l'obiettivo è stato raggiunto

Fonte: Centro studi Sintesi

OCCUPAZIONE

INNOVAZIONE

COESIONE SOCIALE

AMBIENTE

Da Venezia a Roma, la lista delle città più virtuose nella gestione e nel recupero dei rifiuti

Cibo e vestiti, l'Italia del riciclo

ANTONIO CIANCIULLO ROMA

OGNI anno un milione e mezzo di tonnellate di cibo viene buttato nella spazzatura.

Assieme a 13 chili e mezzo di vestiti e a 2 chili e mezzo di buste di plastica pro capite. E a 40 grammi di stoviglie usa e getta per ogni pasto. ANTONIO CIANCIULLO PER cominciare a sgonfiare la bolla dei rifiuti, l'espansione incontrollata degli scarti quotidiani, conviene partire da qui: dalla battaglia contro lo spreco. La proposta viene dall'Unione europea che, dal 21 al 29 novembre, ha lanciato la Settimana per la riduzione dei rifiuti, una maniera per ricordare che il problema non si risolve limitandosi a costruire un inceneritore o ad allargare una discarica ma seguendo la regola delle quattro R: ridurre, riusare, riciclare, recuperare. Solo al termine di questo percorso è prevista la discarica. In Italia, specie nelle regioni meridionali, avviene il contrario. «Per risolvere il problema bisogna intervenire su due fronti», spiega Daniele Fortini, presidente di Federambiente, la Federazione italiana dei servizi pubblici d'igiene ambientale che ha preparato, assieme all'Osservatorio nazionale rifiuti e Legambiente, un rapporto sulle buone pratiche. «Da un lato in fase di progettazione bisogna pensare le merci e gli imballaggi in modo da rendere facile il recupero risparmiando energia ed emissioni serra. Dall'altro bisogna far conoscere le azioni concrete che ognuno di noi può compiere per ridurre i rifiuti e dare una mano all'ambiente». I suggerimenti del rapporto sono stati raggruppati per luoghi: casa, ufficio, mensa, albergo. In casa i consigli vanno dagli acquisti (niente cialde per il caffè, frutta e verdura di stagione coltivata vicino al punto di consumo, mercatini dell'usato) alle abitudini (bere l'acqua del rubinetto, fare il compost per le piante con i rifiuti organici). E in varie regioni hanno già trovato applicazione. In Veneto una famiglia su cinque fa il compost domestico, a Venezia hanno lanciato la campagna per l'acqua del sindaco. Nel Comune di Dogliani (Cuneo) è possibile rifiutare la pubblicità commerciale nella cassetta della posta risparmiando tra i 10 e i 16 chili di rifiuti l'anno. A Mantova invece detersivi e latte vengono venduti alla spina così i clienti possono riutilizzare gli imballaggi. Negli uffici una battaglia importante è quella contro lo spreco di carta. Oggi il consumo è pari a 240 miliardi di fogli l'anno che equivalgono all'abbattimento di 20 milioni di alberi e all'emissione di 4 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Cifre che possono essere ridotte senza sforzo usando di più le mail, stampando sul retro dei fogli usati, aumentando la raccolta differenziata. Importante anche il riciclo dei vecchi computer: a Ferrara e a Roma il Comune ha organizzato il recupero dei pc dismessi per riadattarli e donarli ad associazioni di volontariato.

Nelle mense, dove ogni italiano consuma in media 116 pasti spendendo quasi 5 euro per ogni 10 euro spesi in alimenti e bevande utilizzati in casa, le buone pratiche comprendono l'eliminazione delle stoviglie usa e getta, l'uso dell'«acqua del sindaco», materiali per le pulizie a basso impatto ambientale e ad alta riciclabilità.

Negli alberghi si suggerisce di acquistare frutta e verdura in cassetta riutilizzabili, di usare solo bicchieri di vetro, di mettere nei bagni dosatori di shampoo e bagno schiuma al posto delle confezioni usa e getta. Una scelta che a Rimini comincia a trovare attenzione. «L'importante è dare fiducia: dimostrare che ognuno può fare qualcosa di concreto e che la somma di tutti i contributi produce un effetto importante sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico», conclude Gianluca Cencia, direttore di Federambiente. «E poi la strada è obbligata.

Ogni paese dell'Unione europea entro il 2013 dovrà preparare un programma di prevenzione dei rifiuti». © RIPRODUZIONE RISERVATA